

RG N. ~~2892/18~~
Sent. N. ~~2220/18~~
Cron N. _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della Terza Sezione Civile di Palermo, dott.ssa


Carmela Russo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 2892/2018 del Ruolo Generale degli Affari

Civili Contenziosi promossa

DA

 elettivamente domiciliato a Palermo nella via
Libertà n. 107 presso lo studio dell'avv. Valeria Barresi che lo
rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

Attore

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Palermo nella piazza Europa n. 37 presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

Convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 882,00, con vittoria di spese.

Premetteva l'attore che nel mese di giugno 2009 aveva stipulato un contratto per fornitura di servizi di telecomunicazione con la allora [REDACTED] che il contratto prevedeva, in particolare, l'attivazione di una SIM [REDACTED] (numero telefonico [REDACTED] da inserirsi in apposita centralina di un impianto di allarme, sita presso l'abitazione dell'attore; che in data 1.3.2017, dopo avere effettuato la periodica ricarica *on line* della predetta SIM, si accorgeva che il proprio credito a disposizione non

corrispondeva a quanto da lui versato e, pertanto, contattava il gestore telefonico, attraverso l'apposito *call center*, per avere chiarimenti in proposito; che, in tale occasione, veniva a conoscenza del fatto che, senza che ne avesse mai fatto richiesta, sulla citata utenza, a far data dal 10.9.2016, era stato attivato un piano tariffario denominato "Piano Tariffario [REDACTED]" (differente da quello previsto al momento della stipula del contratto), al costo di euro 2,00 mensili. Precisava di avere provveduto, in data 3.3.2017, all'immediata disabilitazione telefonica del detto servizio, mai richiesto. Per questi motivi, atteso che, per il periodo da settembre 2016 a febbraio 2017, avrebbe sopportato il costo di un servizio non richiesto, arbitrariamente attivato sulla sua utenza dal gestore telefonico, chiedeva la ripetizione di quanto indebitamente pagato pari ad euro 12,00 (euro 2,00 x sei mesi), oltre ad euro 870,00 quale indennizzo, ex art. 8 del "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori" (allegato A alla Delibera A.G.COM. n°73/11/CONS), secondo cui: *"nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a*

corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno di attivazione”, ed essendo i giorni d’indebita attivazione pari a centosettantaquattro (dal 10.9.2016 al 3.3.2017). Precisava di avere diffidato la convenuta con atto del 14.3.2017 (prima) e con istanza di conciliazione (poi) al fine di ottenere bonariamente il pagamento della superiore somma senza ottenere alcunché motivo per cui era stato costretto ad incoare il giudizio.

Si costituiva [REDACTED] la quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale, nel merito l’infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.

La causa, documentalmente provata, all’udienza del 5 giugno 2018, sulle conclusioni delle parti, veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dai documenti in atti risulta quanto dichiarato dall’attore, e le circostanze peraltro non sono state smentite dalla convenuta.

Ciò posto, quanto all’eccepita inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale la stessa risulta infondata.

Dall'istanza di conciliazione promossa dall'attore presso il CORECOM, e che ha avuto esito negativo, depositata unitamente all'atto di citazione dalla presente difesa, vi è perfetta coincidenza tra la richiesta stragiudiziale e quella formulata nel presente giudizio.

Nel merito la domanda è fondata.

██████████ ha ammesso che, a partire dal 10 settembre 2016, avrebbe modificato unilateralmente il piano tariffario della SIM prepagata attivata dall'attore il 7 luglio 2009, ha dichiarato, senza darne tuttavia alcuna prova, di avere dato comunicazione del cambiamento della tariffa e del relativo passaggio all'offerta ██████████ attraverso l'invio di un Sms. Ha giustificato il cambiamento ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto che prevedono la facoltà per la compagnia di telecomunicazioni di rimodulare unilateralmente la tariffa e la possibilità per il cliente di valutare, in tal caso, piani tariffari alternativi o un recesso dal contratto senza applicazione di penali.

Ora le Condizioni Generali di Contratto depositate in atti e che si assume forse essere state comunicate tramite Sms hanno caratteri quasi intellegibili, sarebbero unilaterali in quanto non sottoscritte

dall'attore risultando essere del 2013 per come è scritto nel margine destro del documento mentre l'attore ha concluso il contratto per cui è causa nel 2009, in particolare il 7 luglio.

Per questi motivi la domanda deve essere accolta con la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 882,00, di cui euro 12,00 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente pagato (euro 2,00 x sei mesi), ed euro 870,00 quale indennizzo, ex art. 8 del "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori" (allegato A alla Delibera A.G.COM. n°73/11/CONS), secondo cui: *"nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno di attivazione"*, ed essendo i giorni d'indebita attivazione pari a centosettantaquattro (dal 10.9.2016 al 3.3.2017).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 422,50 di cui euro 43,00 per spese ed euro 379,50 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED] così provvede:

- condanna la [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 882,00;
- condanna la [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 422,50 di cui euro 43,00 per spese ed euro 379,50 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Palermo il 7 giugno 2018.

IL GIUDICE DI PACE

dott. ssa Carmela Russo

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo

Depositato in cancelleria
Palermo, li. 12-06-18

CANCELLIERE
Antonella Tupa